

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 26 luglio 2012 (est. G. Buffone)

Liquidazione del compenso spettante all'Avvocato - Abrogazione delle Tariffe forensi – art. 9 D.l. 24 gennaio 2012 n. 1 – Fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – Intervento della Legge 27/2012 – Ultrattività delle Tariffe sino alla data del 23 luglio 2012 in attesa del regolamento Ministeriale - Scadenza del termine – Mancata Emanazione del regolamento ministeriale – Liquidazione del compenso - Applicazione dell'art. 2233 c.c. – Sussiste – Riferimento alle cd. Tabelle previgenti (DM 8.4.2004) - Sussiste

La scadenza dell'ultrattività delle tariffe forensi (sino alla data del 23 luglio 2012), ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, come convertito dalla Legge 27/2012, in assenza dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale, determina – quanto alla liquidazione giudiziale delle spese del processo, in favore dell'Avvocato – che il giudice possa applicare l'art. 2233 c.c. orientando la quantificazione del compenso in ragione dei previgenti criteri.

omissis

Rilevato che la notifica si è regolarmente perfezionata nel rispetto dei termini di Legge e che il conduttore non è comparso all'odierna udienza,

rilevato, quanto alle spese da liquidare in favore del difensore della parte intimante, che, con la Legge 27/2012 (art. 9), il Legislatore ha previsto l'ultrattività delle tariffe forensi sino alla data 23 luglio 2012, in attesa di nuova normativa regolamentare, tuttavia ancora non entrata in vigore;

ritenuto, pertanto, che – in conformità all'indirizzo anteriore alla citata l. 27/12 - in assenza di tariffe forensi, il giudice, per la liquidazione giudiziale del compenso dell'Avvocato, possa fare riferimento all'art. 2233 c.c., adottando quale parametro orientativo il previgente D.M. 8 aprile 2004 n.

127 (v., ex plurimis: Trib. Verona, Ufficio Pres., circ. 1 febbraio 2012; Trib. Urbino, sentenza 6 febbraio 2012; Trib. Milano, Corte App. Milano, nota 3 febbraio 2012; CTR Lombardia, Ufficio Pres., circ. 5 febbraio 2012; Corte App. Palermo, nota 6 febbraio 2012; Trib. Venezia, circ. 8 febbraio 2012), in linea con la giurisprudenza di questo ufficio (Trib. Varese, sez. I civ., decreto 3 febbraio 2012 e sentenza 3 febbraio 2012 in Guida al Diritto, 2012, 8),

vista la nota spese,

Per Questi Motivi

Convalida lo sfratto intimato e fissa per l'esecuzione la data del 30 settembre 2012

Dispone l'apposizione in calce all'atto di citazione della formula esecutiva a cura della cancelleria, con la precisazione che la stessa, in caso di mancata comparizione dell'intimato, non è efficace prima di giorni trenta dalla sua apposizione (663 c.p.c.);

Liquida le spese della presente procedura in complessivi Euro 1.493,73 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, da porsi a carico del soggetto intimato.

Varese li 26 luglio 2012